


CITTA' DI



LUGANO

MUNICIPIO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 8651

**Approvazione Statuto Consorzio dei Comuni di Collina d'Oro,
Lugano, Muzzano e Sorengo per una o più case di riposo per persone anziane
(anche detto Statuto della Casa per Anziani "Al Pagnolo")**

All'on.do
Consiglio Comunale

Lugano, 6 dicembre 2012

L u g a n o

Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

il Consorzio Casa per Anziani "Al Pagnolo" ha trasmesso ai Comuni consorziati (Collina d'Oro, Sorengo, Muzzano e Lugano per il quartiere di Breganzona) il progetto di nuovo Statuto, adeguato sulla base della nuova Legge sul consorzio dei Comuni (in seguito nLCCom o nuova Legge). Lo stesso verrà sottoposto al Consiglio Consortile alla prossima seduta del 13 dicembre 2012.

Ricordiamo che la nuova Legge è stata approvata in Gran Consiglio in data 22 febbraio 2010 ed è entrata in vigore nel settembre 2011. Essa prevede l'elaborazione e l'approvazione dei nuovi Statuti entro il 31 marzo 2012 e il rinnovo degli organi consortili entro il 31 luglio 2012, con possibilità di proroga per giustificati motivi, ad esempio in caso di aggregazioni.

Nel caso di specie la Sezione degli enti locali ha autorizzato il mantenimento dello Statuto in vigore e la permanenza in carica degli attuali membri negli organi consortili sino al 31 marzo 2013.

Sui principali obiettivi perseguiti dalla nuova Legge si è già riferito in precedenti messaggi municipali (MM n. 8614 concernente l'approvazione dello Statuto del Consorzio Protezione Civile Regione di Lugano Città e n. 8435 relativo allo Statuto del Consorzio depurazione

Qui di seguito ci si limita pertanto a commentare le modifiche più importanti.

nuovo art. 1 Denominazione e Comuni consorziati e nuovo art. 2 Scopo

Aggiornato all'art. 1 il rimando alla nLCCom. L'indicazione delle attività in cui può operare il Consorzio si trova all'art. 2, così come il rimando alla relativa base legale: la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane.

nuovo art. 5 Organi

Abrogata la Commissione della Gestione, come previsto dalla nLCCom, che ha istituito l'obbligo dell'organo di controllo esterno (art. 26 nLCCom e **nuovo art. 23** dello Statuto).

nuovo art. 6 Composizione ed elezione (del Consiglio consortile)

In conformità ai disposti della nLCCom ogni Comune ha diritto a un rappresentante e a un supplente, designati dai rispettivi Consigli Comunali su proposta dei Municipi (art. 15 nLCCom). Viene pure precisato che è eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto. Possono quindi essere eletti in questo consesso Municipali, membri di Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio e terzi.

nuovo art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile

Vengono indicati i casi per cui è possibile la delega alla Delegazione e i limiti finanziari consentiti: CHF 50'000.- per oggetto e CHF 100'000.- quale limite annuo massimo complessivo.

nuovo art. 12 Diritto di voto

Viene precisato che i voti sono ripartiti proporzionalmente alla popolazione, di principio sono 100 e che per il Comune di Lugano viene presa in considerazione unicamente la popolazione del quartiere di Breganzona.

Nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; i voti eccedenti vengono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni. In ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.

L'attribuzione dei voti viene ricalcolata ogni quadriennio sulla base della popolazione domiciliata al 31 dicembre dell'anno precedente.

nuovo art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Anche in questo caso i disposti della nLCCom (art. 35), tesi a rafforzare le modalità di coinvolgimento dei Comuni, sono rispettati. In materia di investimenti per la realizzazione di opere pubbliche i progetti definitivi, i preventivi e il piano di finanziamento devono essere sottoposti ai Municipi con un preavviso di 4 mesi dalla seduta del Consiglio consortile. Il preavviso, per quanto attiene agli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile, è di 2 mesi. Si ricorda che, sulla base dei disposti della nuova Legge, il Municipio può impartire al proprio delegato le istruzioni (in maniera vincolante) per le decisioni di competenza del Consiglio consortile. All'art. 13 viene pure menzionata la facoltà di ogni Municipio di richiedere alla Delegazione informazioni relative alla gestione in ogni momento. Si osserva che tale facoltà dovrebbe consentire un maggiore controllo sull'attività consortile, così come la possibilità di dare istruzioni ai propri rappresentati (v. **nuovo art. 14**) dello Statuto.

nuovo art. 17 Nomina della Delegazione

Viene indicato che è eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, tenuto conto del fatto che, a differenza di quanto accadeva con la vecchia Legge, i membri della Delegazione consortile non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile.

nuovo art. 20 Facoltà di delega all'amministrazione consortile

Come ammesso dalla nuova Legge, viene menzionata la facoltà della Delegazione consortile di delegare al Segretario e all'Amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, definendone gli ambiti e i limiti.

nuovo art. 28 Finanziamento delle opere consortili

Premesso che l'art. 27 relativo alla quote di partecipazione (gestione corrente) è rimasto invariato rispetto alla versione attuale, si osserva che la questione trattata da questo articolo sul finanziamento delle opere consortili non ha trovato l'unanimità da parte dei Comuni consorziati. Solo i Municipi di Collina d'Oro e Lugano hanno difatti preavvisato favorevolmente quanto proposto dalla Delegazione consortile (partecipazione agli investimenti in ragione di $\frac{1}{4}$ ciascuno).

La Delegazione consortile ha comunque risolto di mantenere la versione proposta. Sulle divergenze sarà chiamata ad esprimersi la Sezione degli enti locali, in sede di ratifica dello Statuto.

* * *

Come anticipato più sopra, il Consorzio Casa per Anziani "Al Pagnolo" ha chiesto e ottenuto una deroga ottenendo dall'Autorità cantonale l'autorizzazione al mantenimento dello Statuto in vigore e alla permanenza in carica degli attuali organi consortili sino al 31 marzo 2013.

Il consorzio auspica che la decisione da parte dei Legislativi comunali venga adottata ancora nel 2012.

In conclusione, proponiamo al Legislativo di approvare lo Statuto in questione, che risulta conforme alla nuova LCCom.

STATUTO

DEL CONSORZIO DEI COMUNI DI

COLLINA D'ORO, LUGANO, MUZZANO E SORENGO

PER UNA O PIU' CASE DI RIPOSO PER PERSONE ANZIANE

MODIFICATO

(modifica del 20.09.2011)

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 **Denominazione e Comuni consorziati**

1. Con la denominazione Consorzio dei Comuni di Collina d'Oro, Lugano, Muzzano e Sorengo è costituito, tra i Comuni di Collina d'Oro, Lugano, Muzzano e Sorengo un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).
2. Il Consorzio gode di propria personalità giuridica.

Art. 2 **Scopo**

1. Il Consorzio ha lo scopo di costituire volontariamente fra i Comuni succitati un Consorzio per l'acquisto di terreni, la costruzione, la gestione e l'amministrazione di una o più case per persone anziane, ed ogni altra attività affine, ai sensi della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane.
2. Del ricovero beneficeranno prioritariamente i cittadini domiciliati nei Comuni consorziati da almeno un anno.

Art. 3 **Sede**

La sede del Consorzio è a Sorengo.

Art. 4 **Durata**

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 **Organi**

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile
- b) la Delegazione consortile

Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.

1. Consiglio consortile

Art. 6 Composizione ed elezione

1. Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.
2. Il rappresentante ed il supplente sono designati dai Consigli comunali, su proposta dei Municipi, entro tre mesi dalle elezioni comunali.
3. E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.
La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 Competenze

1. Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
 - b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
 - c) autorizza le spese d'investimento;
 - d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente;
 - e) decide le opere consortili sulla base dei preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
 - f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'allienazione o il cambio di destinazione dei beni consortili;
 - g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
 - h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
 - i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.
2. Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alla lettera c) ed e) decade, se non utilizzato.

Art. 8 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile:

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h), ed i) sino ad importo massimo per oggetto di Fr. 50'000.--. Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di Fr. 100'000.--.

Art. 10 Funzionamento

1. Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.
2. Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti almeno il 51% delle quote.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

1. I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.
2. Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 Diritto di voto

1. I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente alla popolazione, di principio sono 100, riservato quanto segue:
 - a) per la definizione dei voti spettanti al Comune di Lugano viene presa in considerazione la popolazione di Breganzona;
 - b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti vengono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni;
 - c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
 - d) in caso di resto 0,5 è assegnato un voto intero.
2. La ripartizione viene così ripartita:

Lugano	43 voti
Collina d'Oro	36 voti
Sorengo	14 voti

Muzzano

7 voti

3. L'attribuzione dei voti viene ricalcolata ogni quadriennio in cui avvengono le elezioni comunali, sulla base della popolazione domiciliata al 31.12. dell'anno precedente.

Vedi allegato 1: tabella sulla ripartizione dei costi.

Art. 13

Coinvolgimento dei Comuni

1. Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
2. Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
3. Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14

Istruzione e revoca dei rappresentanti

1. I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai Municipi dei rispettivi Comuni e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.
2. I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15

Sedute ordinarie e straordinarie

1. Il Consiglio consortile si riunisce:
 - a) in seduta ordinaria
entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi
entro la fine del mese di novembre per deliberare sui conti preventivi
 - b) in seduta straordinaria quando ciò sia richiesto:
 - dalla Delegazione consortile;
 - da almeno uno dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

2. Presidente del Consiglio consortile e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.
3. La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 16

Composizione

1. La Delegazione consortile si compone di 5 membri.
2. Ogni Comune consorziato ha il diritto di avere almeno un proprio membro nella Delegazione consortile.
3. Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17.

Nomina della Delegazione

1. La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.
2. E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile.
3. La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.
4. La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18

Presidente e Vicepresidente

1. Presidente e Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.
2. In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19

Competenze

1. La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.
2. La Delegazione esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
 - b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
 - c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
 - d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
 - e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
 - f) designa l'organo di controllo esterno;
 - g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.
3. Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9.

Art. 20

Facoltà di delega all'amministrazione consortile

La Delegazione consortile può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 21

Funzionamento

1. La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.
2. Il Presidente dirige le sedute.
3. Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.
4. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo

le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80,81,82 da 106 a 112 inclusi, e 116.

Art. 22 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

CAPO III – GESTIONE

Art. 23 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

1. L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.
2. Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste dall'art. 19.

Art. 24 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia una copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 25 Conti consuntivi

1. La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
2. L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.
3. I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.
4. La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 26

Piano finanziario

1. La Delegazione consortile elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.
2. La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.
3. Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 27

Quote di partecipazione

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante delle quote di partecipazione dei Comuni assunte secondo la ripartizione delle giornate di presenza beneficate da ogni ospite domiciliato in ciascun Comune consorziato.

Per spese soggette a quote di partecipazione si intendono, in genere, tutte le spese necessarie per il conseguimento dello scopo sociale, dedotti i sussidi, i contributi, ecc.

Art. 28

Finanziamento opere consortili

I costi relativi alle opere consortili vengono suddivisi tra i quattro Comuni consorziati in ragione di $\frac{1}{4}$ ciascuno.

CAPO V - NORME VARIE

Art. 29

Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito regolamento organico.

Art. 30

Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 31 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio o l'uscita di un Comune dallo stesso occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Diritto sussidiario

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto fanno stato la Legge sul consorzio dei Comuni, la Legge organica comunale, la Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane e i relativi Regolamenti d'applicazione.

Art. 33 Abrogazione ed entrata in vigore

Il presente Statuto sostituisce ed abroga la precedente versione ed entra in vigore con la ratifica della sezione Enti Locali.

Allegato 1

Tabella ripartizione dei voti

Dati al 31.12.2011

Lugano (quartiere di Breganzona)	popolazione	5'373
Collina d'Oro	popolazione	4'503
Sorengo	popolazione	1'772
Muzzano	popolazione	819
<u>Popolazione totale</u>		<u>12'467</u>

Totale voti	100
Quoziente	125

Ripartizione voti

Lugano	43
Collina d'Oro	36
Sorengo	14
Muzzano	7
<u>Totale</u>	<u>100</u>

STATUTO

DEL CONSORZIO DEI COMUNI DI:

· COLLINA D'ORO, LUGANO, MUZZANO E SORENGO

PER UNA O PIU' CASE DI RIPOSO PER PERSONE ANZIANE

CAPO I. COSTITUZIONE

Istituzione, parti e scopo

Art. 1

Sotto la denominazione di "Consorzio dei Comuni di Collina D'Oro, Lugano, Muzzano e Sorengo, per una o più case di riposo per persone anziane", è costituito volontariamente fra i comuni succitati un Consorzio con personalità giuridica propria, per la costruzione, la gestione e l'amministrazione di una o più case per persone anziane, ed ogni altra attività affine, ai sensi della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane. Del ricovero beneficeranno prioritariamente i cittadini domiciliati nei Comuni consorziati da almeno un anno.

Diritto applicabile

Art. 2

Il Consorzio è costituito ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni, della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane e della Legge organica comunale.

Sede

Art. 3

La sede del Consorzio è a Sorengo.

Durata

Art. 4

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata. Per lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio fanno stato gli art. 39 e seguenti della Legge sul consorzio dei Comuni.

CAPO II. ORGANI DEL CONSORZIO

Generalità

Art. 5

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile
- b) la Delegazione consortile
- c) la Commissione della Gestione

Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.

- a) Consiglio consortile

Composizione

Art. 6

Il Consiglio consortile é composto di tre rappresentanti per ogni Comune consorziato.

Elezione, eleggibilità e incompatibilità

Art. 7

I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dai Consigli comunali, entro un mese dalle elezioni comunali e stanno in carica 4 anni.

Contemporaneamente saranno pure designati, dagli stessi organi e con lo stesso sistema, un numero di subentranti pari al numero dei membri di diritto.

E' eleggibile alla carica di membro del Consiglio consortile ogni cittadino attivo di uno dei comuni componenti il Consorzio. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.

Competenze

Art. 8

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio e ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; stabilisce il fabbisogno da coprire con le quote a carico dei Comuni consorziati;

- b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo in quanto superino l'importo previsto dal presente statuto di competenza della Delegazione consortile;
- c) approva le opere consortili ed il relativo piano di finanziamento ed autorizza la Delegazione consortile a contrarre i mutui necessari. Approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche e la costituzione in pegno di beni mobili;
- d) autorizza la Delegazione consortile a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- e) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e il godimento dei beni consortili;
- f) adotta i regolamenti consortili ed eventuali modifiche degli stessi; elabora il regolamento interno dell'Istituto, nonché il capitolato d'oneri del personale direttivo, sentito il preavviso del Dipartimento della Sanità e della Socialità;
- g) fissa per regolamento gli onorari dei membri della Delegazione consortile, gli stipendi degli impiegati e degli operai del Consorzio;
- h) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite dalla Legge o dallo Statuto ad altro organo;
- i) nomina:
 - 1) la Delegazione consortile e il Presidente della stessa nella seduta costitutiva;
 - 2) la Commissione della Gestione nello stesso modo della Delegazione consortile;
 - 3) ogni anno nella prima seduta:
 - I. 1 Presidente
 - II. 1 Vice - Presidente
 - III. 2 scrutatori i quali costituiscono l'ufficio presidenziale del Consiglio consortile.

Restano riservate le competenze dei Comuni ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni.

Sessioni ordinarie

Art. 9

Il Consiglio consortile si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno: la prima il secondo giovedì di aprile e la seconda il secondo giovedì di dicembre. Se i giorni della convocazione coincidessero con dei giorni festivi la seduta viene convocata il giovedì della settimana seguente. La prima sessione si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente, la seconda del preventivo dell'anno seguente.

La data delle sedute è fissata dalla Delegazione consortile e deve essere comunicata per iscritto a tutti i Consiglieri consortili ed ai Municipi dei singoli Comuni, con precisazione dell'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della seduta (art. 51 LOC e art. 11 dello Statuto).

Sessione
straordinaria

Art. 10

Il Consiglio consortile si riunisce in seduta straordinaria:

- a) se la Delegazione consortile lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei membri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente;
- c) se almeno uno dei Municipi dei Comuni consorziati ne fa domanda scritta e motivata al Presidente, indicando gli oggetti da discutere.

Funzionamento

Art. 11

Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge organica comunale, tranne gli art. 42 - 43 - 47 - 75 e seguenti (vedi art. 17 LCCom).

b) Delegazione consortile

Composizione

Art. 12

La Delegazione consortile si compone di 5 membri compreso il Presidente. Di regola, e nella misura in cui risulta ossequiato e disposto di cui all'art. 13 cpv 1, tutti i Comuni componenti il Consorzio vi devono essere rappresentati.

Elezione,
eleggibilità e
incompatibilità

Art. 13

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, proporzionalmente ai gruppi che lo compongono.

L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di membro del Consiglio consortile, di membro della Commissione della Gestione o di impiegato del Consorzio (Art. 82 LOC).

Presidente

Art. 14

Il Presidente della Delegazione consortile è eletto dal Consiglio consortile a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta tra i membri della Delegazione.

L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.

Durata della carica

Art. 15

Il Presidente ed i membri della Delegazione consortile stanno in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I membri nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dello stesso, rispettivamente fino alla seduta costitutiva degli organi del Consorzio per il prossimo quadriennio.

Competenze

Art. 16

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è segnatamente organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le funzioni seguenti:

- a) allestisce ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti ed al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal bilancio preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Vice - Presidente del Consorzio alla prima seduta della Delegazione consortile;
- f) nomina, dietro pubblico concorso:
 - 1) il personale direttivo, quello paramedico o assistenziale conformemente alle norme di cui agli art. 12 e 13 del regolamento di applicazione della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973, nonché il personale amministrativo ausiliario;
 - 2) il segretario del Consorzio fuori del suo seno; esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso come alla Legge sulle commesse pubbliche del 20.02.2001;

h) La Delegazione consortile può inoltre costituire delle commissioni consultive per problemi particolari, facendo capo a persone particolarmente qualificate, che possono essere scelte anche fuori del comprensorio degli organi consortili.

Funzionamento

Art. 17

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della Legge organica comunale, tranne gli art. 80 - 81 - 82, da 106 - 110 inclusi, e 116 (vedi art. 22 LCCom).
La convocazione della Delegazione consortile ha luogo mediante avviso personale ai Delegati almeno sette giorni prima delle riunioni, con copia informativa ai Municipi.

Spese non
preventivate;
sorpasi

Art. 18

La Delegazione consortile può deliberare spese di carattere ordinario, senza il preventivo consenso del Consiglio consortile, fino all'importo annuo complessivo di Fr. 50'000.--.

Firme

Art. 19

Le firme congiunte del Presidente o del Vice - Presidente con il segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

c) Commissione della Gestione

Elezione e
composizione

Art. 20

La Commissione della Gestione si compone di 3 membri ed un supplente facenti parte del Consiglio consortile, eletti nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione consortile.

Funzionamento

Art. 21

La Commissione della Gestione funziona in applicazione analogica delle norme del titolo quinto, capitolo secondo, della Legge organica comunale.

CAPO III. FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL CONSORZIO

Generalità

Art. 22

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) i sussidi di enti pubblici;
- c) eventuali donazioni o contributi;
- d) le rette dovute dagli ospiti ricoverati.

Quote di
partecipazione dei
Comuni

Art. 23

Le quote finanziarie a carico dei Comuni consorziati sono assunte secondo la ripartizione delle giornate di presenza beneficate da ogni ospite domiciliato in ciascun Comune consorziato.
Per spese soggette a quote di partecipazione si intendono gli oneri relativi all'acquisto del terreno, alla progettazione, alla costruzione, all'ammodernamento e all'arredamento della casa per anziani, nonché le eventuali perdite di gestione, amministrazione ed esercizio, in genere tutte le spese necessarie per il conseguimento dello scopo sociale, dedotti i sussidi, i contributi, ecc.

Eccedenze di
esercizio

Art. 24

Eventuali eccedenze di esercizio conseguite dal Consorzio verranno di regola, e salvo diversa decisione del Consiglio consortile, destinate al miglioramento delle prestazioni a favore delle persone anziane e alla

costituzione di un fondo speciale di riserva e di rinnovamento e soltanto da ultimo ai Comuni consorziati, ripartiti nella stessa misura di cui all'articolo precedente.

Mutui contratti
dal Consorzio

Art. 25

I Comuni componenti il Consorzio sono responsabili, nei limiti delle loro quote, per tutti i mutui contratti dal Consorzio.

CAPO IV. NORME VARIE

Bilanci preventivi

Art. 26

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia una copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato. I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.

Conti consuntivi

Art. 27

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile. I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile; sulle stesse riferisce, al Consiglio, la Delegazione consortile.

Spese di
investimento/
obbligo di
preavviso
dei Comuni

Art. 28

I progetti per opere consortili, con relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso dei Consigli comunali dei Comuni membri.

I comuni devono pronunciarsi entro 6 mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.
Il progetto e il relativo piano di finanziamento devono essere approvati a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio consortile (art. 33 LCCom).

CAPO V. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Diritto sussidiario

Art. 29

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto fanno stato la Legge sul consorzio dei Comuni, la Legge organica comunale e la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane e i relativi regolamenti di applicazione.

Pubblicazione delle risoluzioni

Art. 30

Il Presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati o parti di essi e alla pubblicazione nel Foglio Ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.
Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio Ufficiale (art. 37 a LCCom).

Modifica dello Statuto

Art. 31

La modifica dello Statuto è regolata dall'art. 10 della Legge sul consorzio dei Comuni.

Entrata in vigore

Art. 32

Il presente Statuto entra in vigore con la ratifica da parte del Consiglio di Stato, avvenuta con risoluzione governativa No.